

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 agosto 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 89061

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1995, n. 15

Disciplina del trattamento di missione Pag. 1

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1995, n. 16

Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1995, n. 17

Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche - Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47. Pag. 7

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1995, n. 7.

Ulteriore modificazione ed integrazione della L.R. 17 maggio 1980, n. 45 - Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1995, n. 8.

Realizzazione di strumenti per lo studio e per la prevenzione del rischio sismico in Umbria. Pag. 11

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1995, n. 15

Disciplina del trattamento di missione

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 8 del 22 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) disciplina il trattamento di missione e di trasferimento spettante al personale di ruolo e non di ruolo della Regione Piemonte.

2. Le norme della presente legge trovano applicazione anche nei confronti dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.), delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.), dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S.), degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario nonché delle Agenzie Territoriali per la Casa.

Art. 2

Missione

1. Viene considerato in missione il dipendente che svolge attività lavorativa in via temporanea fuori dall'abituale sede di servizio, in località distanti non meno di 10 km. da quest'ultima.

2. Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è assegnato o dove di fatto presta servizio.

3. Si tiene conto, per ciò che attiene alla distanza dei chilometri, della sede di servizio, di cui al comma 2, ovvero dell'abituale dimora in base alla dichiarazione rilasciata sotto propria responsabilità dal dipendente nell'apposita tabella di missione.

4. Nel caso di missioni effettuate in luoghi compresi tra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze si computano dalla località più vicina al luogo di missione a prescindere dalla sede di partenza e di arrivo della missione medesima.

Art. 3

Autorizzazione alla missione

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino della dirigenza le missioni compiute dal personale fino alla ottava qualifica funzionale sul territorio regionale sono preventivamente autorizzate dal responsabile di Servizio competente e quelle compiute sul restante territorio nazionale dal responsabile di Settore competente.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino della dirigenza le missioni compiute dai dirigenti sul territorio regionale sono autorizzate dal responsabile di Settore competente e sul restante territorio nazionale dall'Amministratore competente.

3. La missione compiuta all'estero è preventivamente autorizzata dall'Amministratore competente, previa intesa, in quanto occorre, con le Autorità governative.

4. Il giorno, la località e l'ora di inizio e termine della missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.

5. Per il personale di altre Amministrazioni, che presta servizio in posizione di comando presso la Regione Piemonte, la missione è disposta o autorizzata secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4.

6. Per il personale regionale, che presta servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, le missioni sono disposte secondo la normativa prevista dai rispettivi ordinamenti.

7. Per recarsi in missione il personale regionale può servirsi, con le modalità previste dalla presente legge:

a) di mezzi ferroviari ordinari, speciali ed anche a prenotazione obbligatoria;

b) di altri mezzi di linea di trasporto su gomma;

c) di mezzi di trasporto marittimo;

d) di automezzi e di unità di navigazione in dotazione della Regione;

e) di mezzi aerei;

f) di automezzi in dotazione alla Regione;

g) di automezzi proprio;

h) di mezzo noleggiato;

i) di mezzo gratuito.

Art. 4

Trattamento economico di missione

1. Il trattamento economico di missione comprende:

a) l'indennità di trasferta;

b) l'indennità supplementare;

c) il rimborso delle spese.

2. Il trattamento di missione cessa dopo i primi duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località.

3. Agli effetti del comma 1, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi continuativi non superiori a sessanta giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa quando in trenta giorni consecutivi si superano complessivamente duecentoquaranta ore.

4. Il trattamento di missione cessa comunque, se il dipendente effettua missione continuativa nella medesima località per l'intero orario settimanale nell'arco di trenta giorni consecutivi.

5. Al personale spetta il trattamento economico di missione relativo alla qualifica funzionale rivestita al momento in cui la missione stessa è effettuata. Eventuali variazioni di qualifica, disposte con efficacia retroattiva, non sono rilevanti ai fini indicati dal presente comma.

6. Il personale inviato in missione sul territorio nazionale al seguito e per collaborare con il personale appartenente a qualifica più elevata, o facente parte di delegazione ufficiale dell'Ente, fruiscie dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il personale di grado più elevato, ferma restando la misura dell'indennità di trasferta spettante per la qualifica posseduta; la sussistenza delle condizioni per usufruire di tali agevolazioni è espressamente indicata nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 5

Indennità di trasferta

1. Per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede di servizio per missione, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, il personale regionale ha diritto all'indennità di trasferta (diaria) alle condizioni e nella misura stabilita dal comma 4. Per le frazioni residuali di missione spettano le indennità orarie, di cui al comma 2.

2. Per le missioni rese sul territorio nazionale di durata inferiore alle ventiquattro ore al personale regionale compete un'indennità per ogni ora di missione effettivamente espletata (indennità oraria) pari ad un ventiquattresimo della diaria.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le frazioni di ora non inferiori a trenta minuti sono arrotondate ad ora intera, le altre sono trascurate.

4. Le misure dell'indennità di trasferta (diaria) sono stabilite come segue:

a) personale appartenente alla qualifica funzionale dirigenziale ed alle qualifiche funzionali ottava, settima e sesta Lire 39.600;

b) rimanente personale Lire 28.800.

5. In presenza di missioni di durata pari o superiori alle otto ore l'indennità di trasferta viene comunque ridotta del settanta per cento, fatto salvo il diritto ai rimborsi spettanti ai sensi dell'articolo 11. Ai fini del computo delle otto ore si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata, anche se effettuati in località diverse.

6. L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a) per un periodo di tempo inferiore alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata, anche se effettuati in località diverse;

b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di dieci chilometri dalla sede ordinaria di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o della zona in cui il servizio è reso normalmente come compito di istituto da parte del personale di vigilanza o di custodia;

d) nelle località distanti meno di dieci chilometri dalla sede comunale, ovvero dall'ufficio dove il dipendente presta servizio, se quest'ultimo è ubicato in località isolata.

7. L'indennità di trasferta è ridotta del trenta per cento per le missioni effettuate oltre la quindicesima, quando il personale regionale è inviato in missione per più di quindici volte in un mese.

8. M. fini dell'applicazione della riduzione, di cui al comma 7, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquista titolo all'indennità di trasferta.

9. Per il personale che per ragioni di servizio è soggetto a rischio di gravi disagi, per ispezioni o visite in miniera, in caveo ovvero a lavori in galleria o a lavori in località impervie e pericolose e in zone alluvionate, l'indennità di missione, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti, è maggiorata del 60 per cento, a norma della legge 13 luglio 1967, n. 565 (Suppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione). Tale maggiorazione è effettuata previa motivata attestazione da parte del dirigente competente circa la sussistenza delle particolari condizioni di rischio e grave disagio.

Art. 6

Indennità di trasferta per missioni all'estero

1. Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale, al personale spetta l'indennità giornaliera stabilita, paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, con decreto del Ministro del Tesoro per il personale statale.

2. Le qualifiche funzionali del personale sono equiparate, ai fini del trattamento economico: di missione all'estero, ai gruppi di qualifiche del personale civile dello Stato secondo lo schema seguente:

<p>a) Gruppi previsti dal decreto ministeriale 24 maggio 1990</p> <p>Gruppo 4</p> <p>Gruppo 5</p> <p>Gruppo 5</p> <p>Gruppo 6</p> <p>Gruppo 7</p> <p>Gruppo 8</p> <p>Gruppo 9</p> <p>Gruppo 10</p>	<p>Corrispondenti qualifiche funzionali della Regione Piemonte</p> <p>dirigenti</p> <p>8^a qualifica funzionale</p> <p>7^a qualifica funzionale</p> <p>6^a qualifica funzionale</p> <p>5^a qualifica funzionale</p> <p>4^a qualifica funzionale</p> <p>3^a qualifica funzionale</p> <p>2^a qualifica funzionale</p>
--	---

3. Per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede di servizio per missione fuori dal territorio nazionale, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, il personale ha diritto all'indennità di trasferta (diaria), alle condizioni e nella misura stabilita dai commi 1 e 2. Per le frazioni orarie eccedenti le ventiquattro ore spettano le indennità, di cui al comma 4.

4. Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale di durata inferiore alle ventiquattro ore al personale compete un'indennità, per ogni ora di missione effettivamente espletata (indennità oraria) pari ad un ventiquattresimo della diaria. Le frazioni di ora non inferiori ai trenta minuti sono arrotondate ad ora intera; le altre sono trascurate.

5. Quando il dipendente espletta incarichi di missione in due diverse nazioni, o nell'ambito della stessa nazione in due località per le quali è prevista una diversa indennità, viene corrisposta la diaria più favorevole.

6. Al dipendente inviato in missione all'estero è data facoltà di scegliere fra il rimborso della spesa di albergo per il solo pernottamento, previa presentazione di regolare fattura della direzione alberghiera o dell'agenzia di viaggio fornitrice del servizio, e il pagamento dell'indennità di missione. Nel primo caso l'indennità di missione è ridotta di un terzo.

7. Se il dipendente fruisce gratuitamente del pernottamento l'indennità di missione è ridotta di un terzo. Nel caso di fruizione gratuita del vitto l'indennità viene ridotta della metà. Nel caso di fruizione gratuita del vitto e del pernottamento l'indennità viene ridotta di due terzi.

8. La riduzione, di cui al comma 7, viene applicata sulla sola indennità giornaliera ed oraria che si riferiscono a periodi di ventiquattro ore e frazioni durante i quali vi è stato un pernottamento in albergo con esibizione della relativa fattura.

9. Se il dipendente fa parte di delegazione della Regione in missione all'estero con l'onere di soggiorno (vitto ed alloggio) a carico della Regione o di Enti ed organismi, l'indennità di missione viene ridotta ad un terzo. Tale condizione risulta dal provvedimento di autorizzazione.

Art. 7

Rimborso spese

1. Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio, secondo le disposizioni degli articoli 8, 10 e 11.

2. Mio stesso personale compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'uso del telefono, fax, telegrafo solo se l'uso stesso risulta effettuato per ragioni d'ufficio e quando tali spese sono debitamente documentate.

3. La sussistenza delle ragioni d'ufficio per il rimborso, di cui al comma 2, deve essere indicata in specifica dichiarazione rilasciata dal dipendente e vistata dal dirigente che ha disposto la missione.

Art. 8

Rimborso delle spese di viaggio

1. M personale spetta il rimborso delle spese di viaggio compiuto per missioni effettuate a mezzo ferrovia o con altri mezzi di linea di trasporto su gomma, nonché con mezzi di trasporto marittimo, nel limite del costo del biglietto di viaggio ed eventuali supplementi e prenotazioni come segue:

a) prima classe per il personale dirigente e per l'ottava qualifica;

b) seconda classe per il rimanente personale.

2. Al personale dirigente compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento singolo. Al personale appartenente all'ottava, settima e sesta qualifica funzionale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento doppio. Al personale appartenente alle rimanenti qualifiche funzionali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso della cuccetta.

3. In caso di missioni, di cui all'articolo 4, comma 2, è ammesso il rimborso del prezzo dell'abbonamento ferroviario o di altri servizi di linea, se più vantaggioso rispetto agli ordinari biglietti di viaggio.

4. Per il viaggio compiuto su mezzi aerei spetta il rimborso delle spese sostenute nel limite del costo del biglietto di viaggio autorizzato, da effettuare in classe turistica o equivalente.

5. Per i viaggi di durata di voto effettivo continuativo superiore a sei ore è riconosciuto il rimborso del biglietto aereo della classe immediatamente inferiore alla prima.

6. In caso di missione effettuata con l'uso di mezzi aerei, è dovuto il rimborso della spesa dell'assicurazione sulla vita per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale raggiunto allo stipendio annuo lordo comprensivo dell'indennità integrativa speciale, all'indennità di funzione, all'assegno perequativo pensionabile o altro assegno annuo pensionabile, moltiplicato per il coefficiente dieci, nei soli casi di morte o di invalidità permanente.

7. Al personale munito di patente di guida può essere consentito, quando ciò risulta opportuno ed economicamente conveniente, l'uso dell'automezzo in dotazione alla Regione, con il rimborso delle spese sostenute per l'uso del predetto automezzo. In tal caso compete pure il rimborso delle spese effettivamente sostenute per pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse.

8. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani strettamente necessari per raggiungere il luogo di missione.

9. Se il personale è autorizzato a trasportare al seguito attrezzature dell'Amministrazione, sono rimborsabili le relative spese.

10. In caso di comprovata necessità, è rimborsata la spesa per l'uso dell'automezzo noleggiato, ivi compreso il servizio taxi. Detto uso deve essere espressamente autorizzato in via preventiva, ovvero, in casi di urgenza, convalidato da chi ha disposto la missione.

11. Tutte le spese rimborsabili ai sensi del presente articolo devono essere documentate da parte del personale inviato in missione.

12. I rimborsi previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli indicati al comma 10, competono anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

Art. 9

Indennità supplementare

1. M personale inviato in missione spetta, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, di cui all'articolo 8, l'indennità supplementare nella misura stabilita come segue:

a) per i viaggi compiuti con mezzi di linea ferroviaria, di trasporto su gomma o con mezzi di trasporto marittimo:

1) indennità pari al 10 per cento del costo del biglietto di viaggio a tariffa intera;

b) per i viaggi compiuti a mezzo aereo:

1) indennità pari al 5 per cento del costo del biglietto di viaggio a tariffa intera;

c) per i viaggi compiuti gratuitamente o con automezzo dell'Amministrazione:

1) indennità pari a lire 10 per chilometro di percorso.

2. L'indennità supplementare prevista al comma 1 non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su qualsiasi altro supplemento in aggiunta al prezzo del biglietto di viaggio, ancorché ammesso a rimborso a norma di legge.

3. Per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di linea, o da noleggio, è corrisposta un'indennità pari a lire 207 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 310 a chilometro.

4. L'indennità supplementare spetta per tutti i servizi resi fuori dell'ordinaria sede di servizio, anche se il personale inviato in missione non acquista titolo all'indennità di trasferta.

Art. 10

Uso del mezzo proprio e indennità chilometrica

1. Il personale può essere autorizzato all'uso dell'autovettura propria solo se specifiche e motivate esigenze di servizio lo consigliano o quando è verificata l'indisponibilità degli automezzi di proprietà della Regione.

2. L'autorizzazione all'uso dell'autovettura propria è rilasciata, di volta in volta, contestualmente all'autorizzazione alla missione. Nell'autorizzazione vanno indicate le esigenze di servizio che impongono detto uso.

3. Restano ferme le disposizioni sulla copertura assicurativa del personale in missione, di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento del personale regionale in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il triennio 1988/1990).

4. Al personale cui sono state assegnate funzioni ispettive, l'uso dell'autovettura propria può essere consentito, su motivata richiesta dell'interessato, dal competente responsabile di Settore con atto a validità annuale.

5. Al personale autorizzato all'uso del mezzo proprio spettano un'indennità chilometrica pari a un quinto del prezzo di un litro di benzina super nell'importo vigente al 1° gennaio di ogni anno corrispondente al prezzo praticato dalla compagnia AGIP ed il rimborso della spesa eventualmente sostenuta per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse.

6. L'indennità ed il rimborso, di cui al comma 5, competono anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

7. L'indennità chilometrica non spetta per i percorsi compiuti nella località sede di missione nonché per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato.

Art. 11

Rimborso delle spese di alloggio e vitto

1. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore al personale compete il rimborso della spesa, documentata mediante fattura o ricevuta fiscale, sostenuta per il pernottamento in albergo, nei limiti previsti dal comma 7.

2. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore compete il rimborso della spesa per uno o due pasti giornalieri nei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Le spese per la consumazione dei pasti, di cui al comma 2, sono ammesse al rimborso previa presentazione di fattura o ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività di ristoro.

4. Ai fini del rimborso, di cui al comma 3, è ammesso il rimborso di una sola fattura o ricevuta fiscale per le missioni di durata da otto a dodici ore e di due fatture o ricevute fiscali per missioni di durata superiore.

5. Nel caso di rimborso delle spese, indicate ai commi 1, 2, 3 e 4, l'indennità di trasferta è ridotta del 70 per cento. Non è ammessa in ogni caso l'opzione per l'indennità di trasferta oraria o giornaliera, in misura intera.

6. Per le missioni di durata inferiore ad otto ore l'indennità di trasferta viene corrisposta in misura intera.

7. Ai dirigenti spetta il rimborso per il pernottamento in albergo di prima categoria (a quattro stelle). Per il rimanente personale spetta il rimborso per il pernottamento in alberghi e pensioni di categoria inferiore.

8. Non è ammesso il rimborso per pernottamenti in alberghi di lusso (cinque stelle e cinque stelle lusso).

9. Quando non è possibile reperire alberghi della categoria spettante disponibili nella località sede di missione, il personale può avvalersi di alberghi in località viciniori con diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per i necessari spostamenti.

10. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento presso residenza turistica alberghiera, se ciò risulta economicamente più conveniente per l'Amministrazione Regionale rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima località.

11. Resta fermo lo speciale trattamento previsto dall'articolo 21 della L.R. 36/1990 per le categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro.

12. La sussistenza delle condizioni, di cui ai commi 8 e 10, è espressamente indicata con dichiarazione resa dall'interessato e vistata da chi ha disposto la missione.

13. Al fine di ottenere il rimborso delle spese, di cui al presente articolo, i dipendenti in missione sono tenuti a produrre ricevuta fiscale o fattura rilasciate a norma di legge. È consentito altresì il rimborso di regolare fattura rilasciata da agenzia operante nel settore, purché contenente la descrizione di tutte le prestazioni effettuate per conto del richiedente.

14. È consentito il rimborso per il pernottamento in albergo di qualunque categoria, quando, in virtù di convenzioni o di intese specifiche intervenute con la Regione, con Enti o istituzioni, vengono applicate tariffe più basse di quelle praticate dall'albergo di categoria spettante al dipendente in base alla qualifica ricoperta e reperibile nello stesso Comune sede di missione.

Art. 12

Rientro

1. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, è tenuto a rientrare giornalmente in sede, se la natura del servizio lo consente e la località di missione non dista più di novanta minuti di viaggio con il mezzo più veloce, desumbili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

Art. 13

Anticipazioni e liquidazioni

1. Al personale inviato in missione può essere corrisposta, su richiesta dell'interessato, l'anticipazione di una somma pari al 75 per cento del trattamento economico complessivo spettante per la missione.

2. Al termine della missione l'Amministrazione Regionale provvede alla liquidazione delle indennità e delle spese, previa presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente, controfirmata da chi ha autorizzato la missione e corredata della relativa documentazione.

3. Il recupero degli anticipi economici è disposto anche tramite ritenuta sulle competenze stipendiali anche oltre il limite del quinto stipendiale.

Art. 14

Lavoro straordinario

1. Al personale in missione è dovuto il compenso per il lavoro straordinario limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e con esclusione del tempo occorrente per il viaggio sia di andata che di ritorno.

2. Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono, con quelle prestate in sede, al raggiungimento dei limiti individuali stabiliti nei piani di settore. Le ore stesse possono essere recuperate con il riposo compensativo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di orario di servizio.

3. L'effettiva prestazione del lavoro straordinario reso dal personale in missione, deve essere attestata da apposita dichiarazione dell'interessato, controfirmata da chi ha autorizzato la missione.

Art. 15

Trattamento economico per la partecipazione a corsi indetti dalla Regione

1. Al personale regionale che si reca fuori dalla ordinaria sede di servizio, di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di partecipare a corsi di formazione, riqualificazione, riconversione o aggiornamento professionale, compete il trattamento economico di missione secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. Tale trattamento spetta soltanto se è debitamente documentata l'effettiva partecipazione ai corsi, di cui al comma 1.

Art. 16

Trattamento economico di trasferimento

1. Al personale regionale che, a seguito di trasferimento d'ufficio, fissa la propria dimora abituale nel Comune ove è situata la nuova sede di servizio, quando l'effettivo trasferimento è avvenuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento, spetta il trattamento economico di trasferimento comprendente i seguenti benefici:

- a) indennità di prima sistemazione;
- b) il rimborso delle spese.

2. Il personale, di cui al comma 1, che per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio trasferisce la famiglia, i mobili e le masserizie in Comuni vicini, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento, quando la distanza dalla casa municipale del Comune vicinore alla nuova sede di servizio non supera i trenta chilometri.

3. Il trattamento economico di trasferimento non è dovuto in caso di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune e nel caso di trasferimento disposto su domanda dell'interessato.

Art. 17

Indennità di prima sistemazione e rimborso spese

1. L'indennità di prima sistemazione compete nella misura di Lire 200.000, aumentate di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento.

2. Tale indennità è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisce di alloggio gratuito.

3. Il rimborso delle spese comprende:

a) le spese di viaggio per l'uso di mezzi pubblici di linea sostenute dal dipendente trasferito per sé e i familiari o conviventi a carico;

b) le spese sostenute per il trasloco nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato.

4. Se il trasferimento è effettuato con autovettura di proprietà, compete un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super, stabilito secondo le modalità previste all'articolo 10, comma 5.

Art. 18

Adeguamento dei benefici

1. Le misure delle indennità e dei benefici previsti dalla presente legge sono aggiornate con provvedimento della Giunta Regionale sulla base delle determinazioni assunte con decreto del Ministro competente.

Art. 19

Missioni dei Consiglieri regionali

1. L'indennità di missione o i rimborsi per spese di trasferta dei Consiglieri regionali, che si recano in missione per lo svolgimento dei compiti attinenti alle funzioni pubbliche ad essi assegnate, sono liquidati in base alle tariffe in vigore per il personale dello Stato con qualifica, di cui al punto 1) della tabella allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) come modificato dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali).

2. Agli stessi compete il rimborso delle spese per l'uso dell'automezzo noleggiato, come previsto, dall'articolo 8, comma 10, nonché il rimborso della spesa eventualmente sostenuta per il ricovero della autovettura presso parcheggi e autorimesse, come previsto dall'articolo 10, comma 5.

3. Per le missioni effettuate fuori del territorio nazionale i Consiglieri hanno facoltà di chiedere la liquidazione della diaria facendo riferimento al Gruppo 3 di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1990 (Determinazione delle diarie per le missioni all'estero).

Art. 20

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al cap. 10250 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1995 e con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci degli esercizi successivi.

Art. 21

Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme che disciplinano il trattamento di missione per gli impiegati civili dello Stato.

2. Le norme della presente legge, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano fino alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro disciplinante la materia e cessano in ogni caso di produrre effetto dal momento della sottoscrizione del secondo contratto collettivo previsto dal decreto sopra citato.

Art. 22

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74 (Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale. Adeguamento alla legge 26 luglio 1978, n. 417. Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 33 e 26 giugno 1973, n. 14);

b) legge regionale 5 dicembre 1978, n. 75 (Modifica alla legge regionale recante norme sul «Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale. Adeguamento alla legge 26 giugno 1978, n. 417 e modifiche alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 33 e 26 giugno 1973, n. 14»).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 febbraio 1995

GIAN PAOLO BRIZIO

95R0467

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1995, n. 16

Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 8 del 22 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Piemonte, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e conformemente a quanto disposto dagli articoli 2 e 4 dello Statuto, attua un'azione per i giovani del Piemonte, favorendo la realizzazione di iniziative degli Enti locali e dell'associazionismo giovanile, coordinandone gli interventi diretti o indiretti nei campi economico, sociale e culturale, in modo da determinare una politica unitaria per:

a) conoscere e analizzare, col concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile;

b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani;

c) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani attraverso l'istituzione di consulte e forum giovanili locali;

d) attuare interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;

e) promuovere e sviluppare, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 1980: «Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle regioni nelle materie di competenza» e successive modifiche ed integrazioni, scambi socio-culturali, in particolare con i Paesi della Comunità Europea;

f) realizzare attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani.

2. La Regione Piemonte adotta la «Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale», approvata il 7 novembre 1990 dalla Sottocommissione della Gioventù del Consiglio d'Europa; pertanto armonizza e coordina gli interventi con gli obiettivi da essa indicati, promuovendone l'adozione e la relativa attuazione da parte degli Enti locali del Piemonte.

3. Le finalità di cui ai commi 1 e 2 costituiscono indirizzi generali per la programmazione regionale.

Art. 2

Elaborazione, aggiornamento del Piano annuale degli interventi regionali per i giovani

1. La Giunta Regionale, entro, novanta giorni dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta al Consiglio Regionale la proposta di «Piano annuale degli interventi regionali per i giovani»; il Consiglio Regionale acquisito il parere della Consulta regionale dei giovani e della competente Commissione consiliare, lo approva.

2. Il Piano indica gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione regionale, individua i progetti obiettivo ed i progetti pilota e definisce i criteri per l'erogazione dei contributi.

3. Per l'istruttoria e l'elaborazione dei documenti necessari alla predisposizione del Piano annuale degli interventi regionali per i giovani è istituita, secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, nel rispetto della legislazione vigente, idonea struttura organizzativa presso la Presidenza della Giunta Regionale.

4. Le persone interessate dagli atti e dai provvedimenti di cui alla presente legge sono quelle nella fascia d'età individuata come giovane dalle deliberazioni applicative, anche con riferimento alle più attuali norme della Unione Europea.

Art. 3

Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani

1. Nell'ambito della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, è istituito l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani.

2. Compiti dell'Osservatorio sono:

a) studiare e analizzare la condizione dei giovani;

b) verificare l'efficacia degli interventi a favore dei giovani;

c) realizzare e gestire servizi informativi e di banca dati sulla condizione e sulle politiche per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altre strutture regionali o centri esistenti, da mettere a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell'associazionismo.

3. I dati relativi alla situazione occupazionale dei giovani sono raccolti ed elaborati dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, che li trasmette annualmente all'Osservatorio di cui al comma 1.

4. L'accesso alle informazioni e ai dati del Servizio informativo e della banca dati è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Regionale.

5. L'Osservatorio sulla condizione dei giovani redige annualmente una relazione, che la Giunta Regionale trasmette al Consiglio Regionale e alla Consulta regionale dei giovani.

Art. 4

Consulta regionale dei giovani

1. La Consulta regionale dei giovani è istituita con deliberazione del Consiglio Regionale, che ne definisce la composizione e le caratteristiche operative.

2. La Consulta regionale dei giovani esplica funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta Regionale.

3. La Consulta regionale dei giovani può avvalersi della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, e dell'Osservatorio di cui all'art. 3, comma 1, al fine dell'acquisizione di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 5

Partecipazione a progetti di Associazioni ed Enti locali

1. La Giunta Regionale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sulla base degli indirizzi e dei criteri previsti nel piano annuale degli interventi regionali, eroga contributi a sostegno di progetti e iniziative per le seguenti aree:

- a) inserimento sociale e partecipazione dei giovani;
- b) disagio giovanile, con interventi mirati a prevenire percorsi di devianza, sviluppando progetti di prevenzione primaria;
- c) mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio culturale fra Paesi europei;
- d) cooperazione, con iniziative tese a favorire lo sviluppo delle varie forme di aggregazione, associazionismo e cooperazione giovanile nazionale ed internazionale;
- e) informazione e consulenza per i giovani.

2. La Giunta Regionale eroga contributi per progetti predisposti da Enti locali, associazioni o cooperative giovanili, con priorità in ambito provinciale e comunale ai progetti predisposti dagli Enti locali.

3. Sono considerati criteri preferenziali e prioritari:

a) l'adozione, da parte dei Comuni, della «Carta della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale», di cui all'articolo 1, ed il comprovato impegno nella sua attuazione;

b) la continuità e l'efficacia dell'azione a favore dei giovani, verificabile in particolare dalla comprovata realizzazione di strutture o strumenti permanenti dedicati a tale scopo;

c) la proposizione di progetti coordinati e da realizzarsi in collaborazione fra più Comuni, in specie appartenenti ad aree montane e rurali.

4. I contributi sono erogati per il 50 per cento all'avvio dei progetti e, per la restante parte, su presentazione di idonea documentazione, che comprovi la realizzazione integrale del progetto.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Nel bilancio di previsione della spesa della Regione Piemonte sono istituiti i seguenti capitoli:

a) «Fondo per la realizzazione di specifici progetti individuati nel Piano annuale per gli interventi regionali per i giovani nonché per le altre spese necessarie al funzionamento dell'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani»;

b) «Contributi ad Enti locali, Associazioni e Cooperative giovanili per la realizzazione di interventi a favore dei giovani».

2. Gli stanziamenti dei capitoli sopra indicati per il 1995 e gli anni successivi sono definiti in sede di approvazione della legge di bilancio di previsione della Regione Piemonte.

3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apporli con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 febbraio 1995

GIAN PAOLO BRIZIO.

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1995, n. 17

Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche - Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 8 del 22 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, conformandosi al disposto dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione.

Art. 2

Funzioni di indirizzo della Regione

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, emana criteri afferenti agli articoli 2, comma 3 e 3, comma 12 della legge 112/1991, nonché le modalità di presentazione delle istanze, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali criteri possono venire aggiornati annualmente con le stesse modalità. Le istanze presentate anteriormente all'emanazione di dette modalità non perdono la loro efficacia.

2. Le deliberazioni istitutive di nuove aree mercatali, extra mercatali o di ampliamento delle aree esistenti sono adottate dai Consigli Comunali, ai sensi dell'articolo 3, comma 12 della legge 112/1991, posteriormente all'emanazione dei criteri di cui al precedente comma 1 ed in loro conformità.

Art. 3

Nomina Commissioni consultive

1. Il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale in conformità all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 della legge 112/1991.

2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono nominate entro trenta giorni dal ricevimento delle designazioni dei componenti, che devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Qualora non siano pervenute le designazioni nei termini fissati al precedente comma il Presidente della Giunta Regionale, avvalendosi del potere di surroga, provvede comunque nei termini di 30 giorni alla nomina delle Commissioni.

Art. 4

Funzioni subdelegate ai Comuni

1. Ai Comuni sono subdelegate le funzioni amministrative inerenti:

a) la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398;

b) il rilascio, previo nulla osta regionale, delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 112/1991;

c) la volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;

d) la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo, conseguenti alla violazione di norme di legge o regolamentari;

e) l'estensione merceologica dell'autorizzazione, ai sensi della legislazione statale vigente;

f) la rinuncia, comunicata dall'operatore, alla concessione di singoli posteggi, qualora l'attività sia autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 112/1991;

g) il trasferimento di posteggio di cui all'articolo 7, comma 8 del D.M. 248/1993, previa richiesta di parere agli uffici regionali competenti;

h) ogni ulteriore adempimento connesso a successive modificazioni del titolo autorizzativo.

Art. 5

Conversione dell'autorizzazione

1. La conversione delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, nelle autorizzazioni di cui all'articolo 2 della legge 112/1991 è effettuata:

a) dal Comune di rilascio dell'autorizzazione, se ubicato nel territorio regionale;

b) da uno dei Comuni, a scelta dell'interessato, nel quale sia localizzato almeno un posteggio, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata da un Comune insistente sul territorio di altra Regione;

c) da uno dei Comuni capoluogo di Provincia, a scelta dell'interessato, qualora l'operatore sia in possesso di una autorizzazione rilasciata, ai sensi della legge 398/1976, da un Comune ubicato nel territorio di altra Regione ma non sia titolare di alcuna concessione di posteggio nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

2. Le modalità di conversione delle autorizzazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 6

Nulla osta regionale

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 112/1991, i Comuni hanno l'obbligo di inviare alla Regione:

a) segnalazione della disponibilità residua delle relative aree, posteriore agli adempimenti di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con l'esatta indicazione della localizzazione, della superficie, del numero atto a consentire l'identificazione nella planimetria, dell'eventuale settore merceologico in cui l'area disponibile è inserita;

b) comunicazione delle variazioni di disponibilità, all'atto stesso del loro accertamento;

c) trasmissione delle deliberazioni istitutive di aree mercatali od extra mercatali, corredate delle relative planimetrie, contestualmente all'esecutività delle medesime.

2. La Regione cura la pubblicazione, sul proprio Bollettino Ufficiale, degli elenchi delle aree pubbliche disponibili all'esercizio del commercio, entro novanta giorni dalla segnalazione obbligatoria da parte dei Comuni di cui al comma 1, lettera a). Tali elenchi sono aggiornati e pubblicati annualmente.

3. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 112/1991 ne presentano istanza alla Regione. Le istanze, redatte nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo ed in conformità alle modalità stabilite nei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, debbono espressamente indicare il Comune prescelto per il rilascio, individuato a norma dell'articolo 7 della presente legge. Sono considerate improcedibili le istanze di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 112/1991 che si riferiscono all'utilizzo di aree non comprese negli elenchi pubblicati sul Bollettino Ufficiale regionale.

4. L'istruttoria delle istanze viene svolta nel rispetto delle priorità previste dal D.M. 248/1993 nonché in osservanza dei criteri regionali di cui all'articolo 2, comma 1.

5. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, concede il nulla osta regionale, sentita, nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 112/1991, la Commissione Regionale di cui all'articolo 3, entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze. Il nulla osta viene notificato all'interessato ed al Comune dallo stesso indicato per il rilascio. L'eventuale rigetto dell'istanza viene notificato al solo richiedente.

Art. 7

Rilascio e modifica dell'autorizzazione

1. Il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 112/1991, deve essere effettuato, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del nulla osta di cui all'articolo 6, comma 5 trasmesso dalla Regione, previa verifica dei requisiti soggettivi:

a) dal Comune ove risiedono o hanno sede legale rispettivamente le persone fisiche o le società richiedenti;

b) dal Comune nel quale sia ubicato almeno un posteggio, a scelta del richiedente, qualora il medesimo risieda od abbia sede legale fuori dell'ambito regionale;

c) dal Comune capoluogo della Provincia di maggior agio logistico per l'interessato e comunque a sua scelta, qualora l'autorizzazione sia richiesta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 112/1991, da soggetti che risiedono od hanno sede legale in altre Regioni.

2. Il Comune, nel notificare all'interessato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ne informa contestualmente i Comuni sede di posteggio. Questi ultimi sono tenuti a rilasciare formale atto di concessione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La volturazione, la sospensione, la revoca, l'estensione merceologica dell'autorizzazione ed ogni ulteriore adempimento connesso a successive modificazioni del titolo autorizzativo sono effettuati dal Comune che lo ha rilasciato, anche per effetto di conversione.

4. Il mancato rilascio dell'autorizzazione è comunicato al richiedente ed alla Regione.

5. Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di dare immediata notizia della variazione di residenza o di sede legale al Comune titolare del rilascio o della conversione. Quest'ultimo analogamente provvede ad informare la Camera di Commercio competente per territorio, secondo le modalità previste dall'articolo 21 del D.M. 248/1993.

Art. 8

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. Al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, anche per effetto di conversione, compete:

a) la revoca dell'autorizzazione stessa nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 112/1991;

b) la sospensione e la revoca conseguenti alle violazioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 112/1991.

2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca, il Comune sede di posteggio è tenuto a fornire immediata notizia dell'avvenuta decadenza dalla concessione di posteggio prevista dall'articolo 5, comma 2 della legge 112/1991 al Comune che ha rilasciato o convertito l'autorizzazione.

Art. 9

Comunicazioni alla Regione ed agli Enti interessati

1. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di seguito elencati, i Comuni hanno l'obbligo di dare notizia alla Regione e alla Camera di Commercio competente nonché, ove occorra, al Comune di rilascio ed ai Comuni sede di posteggio:

a) conversione dell'autorizzazione;

b) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 112/1991;

c) volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;

d) revoca del titolo autorizzativo;

- e) estensione merceologica dell'autorizzazione;
- f) concessione del posteggio;
- g) decadenza dalla concessione di posteggio;
- h) cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;
- i) sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamentari;
- l) rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi, qualora l'attività sia autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 112/1991;
- m) ogni ulteriore adempimento connesso a successive modificazioni del titolo autorizzativo.

2. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, cui sia stata comunicata dall'interessato la temporanea e volontaria sospensione dell'attività nei casi consentiti dalla legislazione vigente, è tenuto a fornire immediata notizia alla Regione ed alla Camera di Commercio di competenza.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le entrate conseguenti l'applicazione dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 giugno 1994, n. 413.

2. Le entrate per l'anno 1994 vengono introitate nell'apposito capitolo, istituito *oper memoria* e denominato «Tasse sulle concessioni regionali per il rilascio ed il rinnovo annuale delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche».

3. Le entrate per l'anno 1995, previste in lire 1 miliardo, vengono introitate sul capitolo di entrata istituito ai sensi del comma 2.

4. I Comuni provvedono alla copertura finanziaria delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni subdelegate di cui all'articolo 4, fatta eccezione della conversione indicata al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, mediante trasferimenti disposti annualmente dalla Giunta Regionale nella misura corrispondente al 60 per cento dell'importo introitato tramite la riscossione delle vigenti tasse di concessione regionale in materia. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 è istituito apposito capitolo denominato «Contributi agli Enti locali a concorso degli oneri sostenuti dai Comuni per l'esercizio delle funzioni subdelegate in materia di commercio su area pubblica, attribuite alle Regioni ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112».

5. Le somme corrispondenti al restante 40 per cento vengono destinate ad integrazione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 25990 dello stato di previsione della spesa, denominato «Finanziamenti e contributi in capitale ad Enti locali per investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte».

Art. 11

Tasse di concessione regionale

1. In materia di tasse sulle concessioni regionali, valgono le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni, dalla legge 14 giugno 1990, n. 158 nonché la tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12

Fiere mercato e sagre

1. Sono fiere mercato e sagre le fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono istituite a norma dell'articolo 3, commi 4 e 12 della legge 112/1991, in osservanza dell'articolo 6 del D.M. 248/1993 nel rispetto dei criteri adottati dal Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 2.

Art. 13

Mercati e fiere, domenicali e festivi

1. È vietata l'istituzione di mercati, fiere mercato e sagre nei giorni domenicali e festivi, fatta eccezione per manifestazioni, finalizzate al commercio di una sola e determinata specializzazione merceologica che costituisca eccezionale offerta al consumatore, che comunque si svolgano a cadenza mensile o ad intervalli di maggiore durata.

2. Tali manifestazioni sono istituite con le modalità richiamate al comma 2 dell'articolo 12.

3. In concomitanza con lo svolgimento di dette manifestazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 3, del D.M. 248/1993.

4. Le fiere mercato, le sagre e i mercati, domenicali e festivi, istituiti precedentemente all'entrata in vigore della legge 112/1991, possono continuare a svolgersi nel rispetto delle modalità previste dalla legge 112/1991 e dal D.M. 248/1993.

Art. 14

Calendario delle fiere mercato e delle sagre

1. Il calendario regionale delle fiere mercato e delle sagre è approvato dalla Giunta Regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

2. I Comuni trasmettono alla Giunta Regionale l'elenco cronologico delle fiere mercato e delle sagre istituite.

3. L'elenco indica per ogni fiera: la denominazione, la ricorrenza, i settori merceologici ammessi, il luogo di svolgimento, la data e l'orario di svolgimento, gli estremi del provvedimento di istituzione o di variazione.

4. Sarà cura del Comune comunicare annualmente, entro il 15 settembre, l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47

1. l'articolo 2 della L.R. 47/1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - *Oggetto della normativa*

1. La presente legge disciplina le manifestazioni fieristiche e i centri fieristici.

2. Non sono disciplinate dalla presente legge le esposizioni e mostre d'arte di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062 e alla legge 2 aprile 1950, n. 328, le fiere mercato e le sagre di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112».

Art. 16

Modifica dell'articolo 3 della L.R. 47/1987

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 47/1987 è sostituito dal seguente:

«2. L'attività di vendita che si svolge nelle manifestazioni fieristiche è disciplinata dal Regolamento di ciascuna manifestazione e non ricade sotto la legge 11 giugno 1971, n. 426 e la legge 112/1991. Devono comunque essere applicate tutte le normative igieniche e sanitarie previste dalle leggi vigenti in riferimento all'esercizio del commercio al dettaglio anche su aree pubbliche».

Art. 17

Modifica dell'articolo 4 della L.R. 47/1987

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 47/1987 è sostituito dal seguente:

«4. Sono fiere o mostre mercato tutte le altre manifestazioni fieristiche, fatti comunque salvi i dispositivi di cui alla legge 112/1991 ed al Regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248».

Art. 18

Vigilanza sull'attività subdelegata

1. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni subdelegate con la presente legge, osservano le norme ivi previste, nonché le direttive, gli atti di indirizzo e di coordinamento emanati dalla Regione.

2. La Giunta Regionale esercita, ai fini dell'articolo 67 dello Statuto della Regione, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate.

3. Accertata la prorata inadempienza dei Comuni in relazione allo svolgimento delle funzioni subdelegate ovvero la violazione delle norme della presente legge, degli atti regionali di indirizzo e di coordinamento, la Giunta Regionale, previa diffida, nomina Commissari ad acta, che si avvalgono degli uffici comunali.

4. I Comuni commissariati non possono usufruire dei trasferimenti di cui all'articolo 10, comma 4.

Art. 19

Norma transitoria

1. I Comuni che, entro la data di entrata in vigore del D.M. 248/1993, non hanno emesso gli atti di concessione relativi a posteggi esistenti e utilizzati con regolarità da operatori prima della summenzionata data, vi provvedono in conformità alle disposizioni del comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni procedono all'attribuzione definitiva, mediante concessione decennale, dei posteggi mercatali o extra mercatali, attendendosi alle seguenti disposizioni:

a) il posteggio è assegnato all'operatore che lo abbia utilizzato per il maggior numero di volte fino all'entrata in vigore del D.M. 248/1993;

b) l'utilizzo è attestato dal relativo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e, ove necessario, da altra documentazione in possesso del Comune.

3. I Comuni, emessi gli atti di concessione di cui al comma 2, consentono il trasferimento da un posteggio ad un altro non ancora assegnato esclusivamente a quei soggetti, già titolari di autorizzazione di cui alla legge 398/1976, che ne abbiano fatto richiesta in data anteriore all'entrata in vigore del D.M. 248/1993. Il trasferimento avviene al rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie. Nel caso di domande concorrenti, prevale il soggetto titolare di concessione di posteggio rilasciata in data anteriore.

4. Costituzionalmente all'assegnazione del posteggio i Comuni ne danno notizia alla Regione ed al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione pervenute all'Amministrazione Regionale a partire dalla data di entrata in vigore della legge 112/1991 e fino all'entrata in vigore della presente legge possono essere perfezionate entro quindici giorni a partire da apposita richiesta formulata dalla Regione, mantenendo le priorità derivanti dalla data di presentazione della stessa.

6. Ai fini del rilascio del nulla osta regionale, all'istruttoria di dette domande si procede nel rispetto delle modalità stabilite dal D.M. 248/1993 nonché dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 112/1991. In particolare, le domande inoltrate ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 112/1991 sono esaminate ad avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale degli elenchi di cui all'articolo 6, comma 2.

7. Dalla data di adozione del decreto di nulla osta saranno seguite le procedure di cui all'articolo 7.

8. Le tasse annuali, relative alle autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante di cui alla legge 398/1976, introitate dai Comuni per l'anno 1994, nelle more di svolgimento delle operazioni di conversione delle medesime in quelle previste dalla legge 112/1991, sono considerate corrispettivo degli oneri derivanti dalle operazioni stesse.

9. Le manifestazioni a carattere periodico, già istituite ai sensi della L.R. 47/1987, possono continuare ad essere svolte, applicando le modalità stabilite dalla legge 112/1991 e dal D.M. 248/1993, fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

Norma abrogativa

1. Il Capo IV della L.R. 47/1987 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 febbraio 1995

GIAN PAOLO BRIZIO

95R0469

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1995, n. 7.

Ulteriore modificazione ed integrazione della L.R. 17 maggio 1980, n. 45 - Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 12 dell'8 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45, già sostituito dall'art. 1 della legge regionale 1 aprile 1983, n. 15, è ulteriormente sostituito dal seguente:

Art. 1.

(Commissioni d'esame).

«1. Le commissioni d'esame dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale e per la progressione del personale nel ruolo regionale sono così composte:

a) per le qualifiche funzionali dalla V alla VI:

1 presidente: dirigente regionale esperto nelle materie di concorso o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;

2 componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso;

b) per le qualifiche funzionali dalla VII alla VIII:

1 presidente: dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione esperto nelle materie di concorso con anzianità non inferiore a cinque anni o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;

2 componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dipendenti regionali e di altri enti pubblici, con qualifica non inferiore a quella per la quale è indetto il concorso, docenti universitari, magistrati o liberi professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni;

c) per la dirigenza:

1. *Presidente*: dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione esperto nelle materie di concorso con anzianità dirigenziale non inferiore a dieci anni o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;

2. *Componenti*: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dirigenti regionali e di altri enti pubblici con anzianità dirigenziale non inferiore a cinque anni, docenti universitari di prima e seconda fascia, magistrati con qualifica equiparata a consigliere di Stato o superiore, liberi professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni. Almeno uno dei componenti deve essere in possesso di conoscenze tecniche e di un'alta e qualificata esperienza in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e di gestione delle risorse.

2. Almeno uno dei componenti delle commissioni d'esame per le qualifiche VII e VIII e per la dirigenza devono essere scelti all'esterno dell'amministrazione regionale.

3. Non possono far parte delle commissioni d'esame i consiglieri regionali, coloro che ricoprono cariche nelle segreterie provinciali e regionali dei partiti e delle forze politiche, nonché i componenti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.

4. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni d'esame è riservato alle donne, salva motivata impossibilità e fermi restando i principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Possono essere nominati presidenti e componenti delle commissioni d'esame anche dirigenti o esperti in pensione, purché risultino in possesso dei prescritti requisiti al momento del collocamento a riposo.

6. Nei procedimenti di selezione di cui all'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1 e in conformità della disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, nonché per quelli eventualmente previsti per la progressione del personale di ruolo dalle rispettive qualifiche inferiori alla III e IV qualifica funzionale, le commissioni d'esame sono costituite con le modalità di cui alla lett. a) del comma 1.

7. Le funzioni di segretario delle commissioni d'esame sono esplesate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla VII.

8. Le commissioni d'esame sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione conforme della Giunta medesima, e previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio in caso di concorsi per la copertura di posti assegnati agli uffici del Consiglio regionale.

Art. 2.

(Applicabilità alle procedure concorsuali già avviate).

1. La presente legge si applica anche alle commissioni d'esame dei concorsi pubblici già banditi alla data di entrata in vigore della medesima.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 3 marzo 1995

CARNIERI

95R0483

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1995, n. 8.

Realizzazione di strumenti per lo studio e per la prevenzione del rischio sismico in Umbria.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 12 dell'8 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

1. La Regione dell'Umbria, nell'ambito delle attività di prevenzione dal rischio sismico, promuove la realizzazione di reti sismiche per l'analisi degli eventi tellurici e di reti accelerometriche per lo studio delle amplificazioni locali e del comportamento degli edifici colpiti dal terremoto.

2. Le attività di cui alla presente legge rientrano nell'ambito della materia attinente la sicurezza civile ed ambientale disciplinata dalla legge regionale 27 luglio 1988, n. 26, e sono comprese tra le azioni conoscitive di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

3. La Regione promuove rapporti di collaborazione con enti e strutture preposte alla ricerca nel campo sismico per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

TITOLO I

ISTITUZIONE DELLA RETE SISMICA LOCALE IN UMBRIA

Art. 2.

Definizione e finalità della rete sismica locale in Umbria

1. La rete sismica locale (RE.SI.L.) è costituita dall'insieme di stazioni e apparecchiature, poste sul territorio regionale, atte alla rilevazione, registrazione ed elaborazione dei dati derivanti da eventi sismici.

2. La rete sismica locale garantisce il flusso dei dati quantitativi e qualitativi per consentire:

a) la conoscenza in tempo reale del verificarsi di eventi sismici e della loro localizzazione ed intensità;

b) la definizione di criteri di microzonazione sismica nel territorio regionale;

c) l'approfondimento delle conoscenze sismogenetiche regionali e la definizione dei parametri utili in sede locale per l'applicazione delle leggi di attenuazione del fenomeno sismico, nonché la comprensione dei meccanismi focali;

d) la promozione di studi e ricerche nel campo sismico, finalizzate anche alla riclassificazione sismica del territorio regionale da parte degli organi competenti.

3. I dati della rete sismica locale sono tempestivamente trasmessi agli organi competenti per la protezione civile nel caso in cui siano richiesti in presenza di un evento sismico significativo.

Art. 3.

Soggetti partecipanti

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche ai fini della partecipazione del Servizio sismico nazionale ai scenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, e con l'Osservatorio sismico «Andrea Bina» di Perugia, al fine di realizzare la rete sismica locale in Umbria.

Art. 4.

Contenuto delle convenzioni

1. Nelle convenzioni di cui all'art. 3 la Regione si impegna:

a) al coordinamento delle attività connesse alla realizzazione e gestione della rete sismica locale;

b) al finanziamento per l'esecuzione degli interventi di realizzazione della rete sismica locale;

c) al finanziamento delle attività di gestione e manutenzione ordinaria della rete sismica locale, compreso l'acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature;

d) alla partecipazione, con proprio personale, alle attività di studio e ricerca della rete sismica locale.

2. Le convenzioni individuano gli impegni dei soggetti diversi dalla Regione, nell'ambito dei quali devono essere previste:

a) la partecipazione alla realizzazione e gestione della rete sismica locale;

b) la fornitura della strumentazione, dei mezzi e delle attrezzature occorrenti al funzionamento ed alla gestione della rete sismica locale;

c) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature della rete sismica locale;

d) la consulenza scientifica sull'elaborazione dei dati rilevati;

e) la vigilanza sul funzionamento delle stazioni della rete sismica locale;

f) l'acquisizione e l'archiviazione dei dati della rete sismica locale, secondo le indicazioni dei componenti del Comitato di cui all'art. 5;

g) la comunicazione, in caso di crisi sismica, delle informazioni raccolte al Presidente della Giunta regionale o ad un suo delegato ed alla segreteria del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale, di cui all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 1988, n. 26;

h) la trasmissione dei dati raccolti alla Banca dati regionale di cui all'art. 13.

3. Le convenzioni indicano inoltre le modalità di utilizzo del personale messo a disposizione dai soggetti sottoscrittenti, nonché le modalità di conferimento dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature per l'espletamento dei compiti attinenti al funzionamento della rete sismica locale.

Art. 5.

Compiti del Comitato tecnico-scientifico per la gestione della rete sismica locale

1. È istituito il Comitato tecnico-scientifico per la gestione della rete sismica locale, con sede presso la Giunta regionale dell'Umbria, Area ambiente ed infrastrutture.

2. Il Comitato di cui al comma 1, esercita funzioni consultive per la Giunta regionale inerenti le attività connesse al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, ed in particolare propone:

a) la formulazione del programma annuale di attività della rete sismica locale;

b) l'utilizzazione, la pubblicazione e la diffusione dei dati della rete sismica locale;

c) gli studi e le ricerche sulle strutture sismotettoniche regionali, finalizzati ad approfondire le conoscenze sul rischio sismico regionale;

d) la redazione del Bollettino sismologico.

3. Il Comitato di coordinamento dipartimentale della sicurezza civile ed ambientale di cui all'art. 10 della legge regionale del 27 luglio 1988, n. 26, può fornire indicazioni per l'esercizio delle funzioni del Comitato tecnico di cui al comma 1.

4. Il Comitato di cui al comma 1 adotta il regolamento per il proprio funzionamento e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione.

Art. 6.

Composizione del Comitato tecnico-scientifico per la gestione della rete sismica locale

1. Il Comitato di cui all'art. 5 è costituito con provvedimento della Giunta regionale.

2. Il Comitato è composto da 11 membri, così ripartiti tra i soggetti partecipanti:

a) n. 3 membri designati dal Servizio sismico nazionale;

b) n. 3 membri designati dall'Osservatorio sismico «Andrea Bina»;

c) n. 5 membri designati dalla Giunta regionale tra i propri dipendenti esperti in materia sismica e geologica.

3. La nomina dei membri componenti il Comitato è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. I componenti del Comitato durano in carica fino alla scadenza della legislatura.

5. Il Comitato elegge il presidente ed il segretario tra i membri designati dalla Giunta regionale.

6. Il Comitato si avvale della collaborazione del personale regionale assegnato alle strutture competenti sulle materie sismiche e geologiche, d'intesa con i dirigenti responsabili, e, qualora previsto dal programma annuale di cui all'art. 5 comma 2 punto a), di consulenti esterni specialisti nelle materie in esame.

7. Ai componenti del Comitato, esterni alla amministrazione regionale, è corrisposto un gettone di presenza di lire centocinquanta mila lorde per ogni seduta alla quale partecipano, nonché il trattamento di missione alle condizioni e con le modalità previste per il personale regionale.

Art. 7.

Divulgazione dati della rete sismica locale

1. I dati della rete sismica locale sono pubblicati sul Bollettino sismologico della Regione Umbria, su proposta del Comitato di cui all'art. 5.

2. La Giunta regionale promuove attività finalizzate all'informazione e sensibilizzazione della pubblica opinione in materia di terremoti e rischio sismico.

3. I dati della rete sismica locale appartengono di diritto ai soggetti di cui all'art. 3. Salvo quanto previsto all'art. 2, comma 3, i relativi documenti sono esclusi dal diritto di accesso a meno di parere favorevole del Comitato di cui all'art. 5.

TITOLO II

ISTITUZIONE DELLA RETE ACCELEROMETRICA LOCALE IN UMBRIA

Art. 8.

Definizione e finalità della rete accelerometrica locale in Umbria

1. La rete accelerometrica locale è costituita dall'insieme di stazioni e apparecchiature di rilevazione e registrazione delle accelerazioni prodotte da eventi sismici, ubicate nel territorio regionale.

2. La rete accelerometrica locale raccoglie e fornisce dati utili per consentire:

a) la valutazione di effetti locali dovuti ad irregolarità topografiche e geologiche;

b) la valutazione del comportamento dinamico delle costruzioni;

c) la definizione di criteri di microzonazione sismica nel territorio regionale;

d) la promozione di studi e ricerche finalizzate anche alla revisione delle normative per la riparazione e l'adeguamento sismico degli edifici.

Art. 9.

Soggetti partecipanti

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche ai fini della partecipazione del Servizio sismico nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.) di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, al fine di realizzare la rete accelerometrica locale.

2. La Giunta regionale può altresì sottoscrivere convenzioni con altri enti preposti alla ricerca e con soggetti che installino reti accelerometriche proprie sul territorio regionale, per le finalità di cui all'art. 8.

Art. 10.

Contenuto delle convenzioni

1. Nelle convenzioni di cui all'art. 9 la Regione si impegna:

a) al coordinamento delle attività connesse alla realizzazione e gestione della rete accelerometrica locale;

b) al finanziamento per l'esecuzione degli interventi di realizzazione della rete accelerometrica locale;

c) al finanziamento delle attività di gestione e manutenzione ordinaria della rete accelerometrica locale, compreso l'acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature;

d) alla partecipazione, con proprio personale, alle attività di studio e ricerca della rete accelerometrica locale.

2. Le convenzioni individuano altresì gli impegni dei soggetti diversi dalla Regione, nell'ambito dei quali deve essere previsto:

a) il supporto scientifico e finanziario, finalizzato alla promozione di studi e ricerche per gli obiettivi e le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 8;

b) la partecipazione alla istituzione ed al funzionamento della rete accelerometrica locale;

c) l'acquisizione, l'installazione nei siti prescelti e la manutenzione degli accelerometri;

d) la raccolta dei dati e la trasmissione degli stessi alla banca dati di cui all'art. 13;

e) il supporto tecnico e scientifico e la vigilanza sulla installazione e sulla gestione delle apparecchiature della rete accelerometrica locale;

f) la partecipazione, con proprio personale, alle attività di studio e ricerca della rete accelerometrica locale;

g) l'analisi e la elaborazione dei dati della rete accelerometrica locale.

3. Le convenzioni indicano inoltre le modalità di utilizzo del personale messo a disposizione dai soggetti sottoscrittori, nonché le modalità di conferimento dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature per l'espletamento dei compiti attinenti al funzionamento della rete accelerometrica locale.

Art. 11.

Gestione della rete accelerometrica locale

1. La gestione della rete accelerometrica locale è affidata ai soggetti di cui all'art. 9 ed è regolata dalle convenzioni di cui all'art. 10.

2. I componenti del Comitato di cui all'art. 6, designati dalla Regione, unitamente ai rappresentanti designati dagli altri soggetti di cui all'art. 9, svolgono funzioni consultive per la Giunta regionale inerenti le attività connesse con la realizzazione e gestione della rete accelerometrica locale, ed in particolare quelle, relative

a) alla formulazione del programma annuale di attività della rete accelerometrica locale;

b) alla utilizzazione, pubblicazione e diffusione dei dati della rete accelerometrica locale;

c) agli studi e ricerche in merito agli argomenti di cui all'art. 8.

3. La Giunta regionale, su proposta dei soggetti di cui al comma 2, approva il programma annuale di attività della rete accelerometrica locale e ne dà attuazione.

Art. 12.

Divulgazione dati della rete accelerometrica locale

1. I dati derivanti dalla rete accelerometrica locale sono di interesse pubblico e sono sottratti al diritto di accesso. I soggetti di cui all'art. 9 ne stabiliscono le forme ed i modi di divulgazione e pubblicazione, nell'ambito delle convenzioni stipulate con la Regione.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Banca dati regionali

1. I dati forniti dalla rete sismica locale e dalla rete accelerometrica locale sono raccolti in apposita banca dati istituita dalla Giunta regionale presso l'Area ambiente ed infrastrutture.

2. Alla banca dati regionale possono accedere tutti i soggetti di cui all'art. 3 ed all'art. 9.

Art. 14.

Collaborazione con altri soggetti ed utilizzo del personale

1. Per la costituzione e la gestione della rete sismica locale e della rete accelerometrica locale, la Regione si può avvalere della collaborazione di enti locali operanti nel territorio regionale, prevedendo anche eventuali rimborsi o contributi per le spese sostenute.

2. Per la realizzazione e divulgazione di studi e ricerche in materia sismica, la Regione può chiedere la collaborazione di enti ed istituti operanti anche a livello nazionale ed internazionale, nonché gestori di altre reti sismiche locali e accelerometriche.

3. La Regione istituisce un corso di studio triennale finalizzato alla formazione, presso l'Osservatorio sismico «Andrea Bina», in discipline sismiche e geofisiche di un tecnico laureato in fisica indirizzo geofisico, in geologia o in ingegneria presso l'Università degli studi di Perugia.

Art. 15.

Norma transitoria

1. Fino alla nomina dei membri componenti il Comitato di cui all'art. 6, la gestione della RE.S.I.L. è demandata al Comitato tecnico-scientifico per la gestione della rete sismica regionale, di cui alla D.G.R. n. 8285 del 31 ottobre 1989 ed alla convenzione n. 3504 del 5 settembre 1989 stipulata con l'Osservatorio sismico «Andrea Bina».

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 200.000.000 da iscriverne, in termini di competenza e di cassa, al cap. 4951 di nuova istituzione nel bilancio 1995, denominato «Spese per la gestione delle attività inerenti la rete sismica locale e la rete accelerometrica in Umbria».

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con l'apposita disponibilità del fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1994, Elenco n. 5, n. ordine 2, allegato a dette bilancio.

3. La disponibilità relativa all'anno 1994 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 1995 in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

4. La legge regionale, a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad iscriversi nel bilancio 1995 la somma sia in termini di competenza che di cassa.

5. All'onere per la corresponsione dei gettoni di presenza e del rimborso spese ai componenti della commissione di cui al precedente art. 6 si farà fronte con quota dello stanziamento appositamente previsto all'esistente cap. 360 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1995.

6. Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 3 marzo 1995

CARNIERI

95R0484

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S:

MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
 — presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 48.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Boffettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

- ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 3 0 3 1 0 9 5 *

L. 1300